

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CLXVI
n. 1

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DALLA SOCIETÀ PER LO
SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E DELLO
SPETTACOLO (ARCUS Spa)

(Anno 2008)

(Articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352)

Presentata dal Ministro per i beni e le attività culturali

(BONDI)

Comunicata alla Presidenza il 31 luglio 2009

PAGINA BIANCA



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

*Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione,
la qualità e la standardizzazione delle procedure*

OGGETTO: Relazione al Parlamento ai sensi dell'art. 10, comma 8, della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modifiche.

**Società per lo Sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A.
– Anno 2008.**

La presente relazione viene resa ai sensi dell'art. 10, comma 8, della Legge 8 ottobre 1997, n. 352 e successive modifiche, in cui si prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali presenti ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Arcus Spa.

La Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo, ARCUS S.p.A., le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stata costituita con atto notarile del 16 febbraio 2004 (Dr. Enrico Bellezza, notaio in Milano n. reg. 42082 e n. racc. 7369) in attuazione dell'art. 2 della Legge 16 ottobre 2003, n. 291 che ha sostituito l'art. 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Oggetto dell'attività aziendale sono la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e di altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e di recupero di beni culturali, e di altri interventi a favore di attività culturali e dello spettacolo. E' espressamente previsto che l'attività aziendale sia condotta nel rispetto delle funzioni costituzionali delle Regioni e degli enti locali, alla luce del Titolo V della Costituzione.

E' opportuno puntualizzare che la Società, secondo lo Statuto, non ha come missione la mera concessione di contributi, ma deve svolgere un'attività propulsiva di promozione e sostegno di grandi iniziative, sviluppando progetti ampi e ambiziosi. Il capitale sociale di Arcus S.p.A. è stato fissato, così come previsto dalla norma suindicata, in € 8.000.000,00. Detto capitale è ad oggi interamente sottoscritto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Al capitale di Arcus S.p.A. possono partecipare anche le Regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sottoscritto dallo Stato.

I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze per quanto attiene ai profili patrimoniali e finanziari.

In base all'articolo 5, comma 2, lettera l, del DPR 26 novembre 2007, n. 233, recante il "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività

culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", il Direttore generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure "esercita i diritti dell'azionista, secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro, su ARCUS Spa".

Per il perseguimento degli scopi sociali, la Società può contrarre mutui, nei limiti delle quote preordinate come limite di impegno, a valere sulle risorse reperite come previsto dall'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Legge finanziaria 2003).

L'impegno operativo di Arcus è indirizzato, da un lato, a concentrarsi sull'attuazione dei programmi degli interventi indicati dai Ministri di riferimento, dall'altro a potenziare sempre più il proprio ruolo di riferimento per le Istituzioni, le Autonomie e gli attori del mercato su alcune aree di intervento strategiche.

Nel corso dell'anno 2008, dopo la presentazione di varie bozze ed il recepimento delle osservazioni del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, è stato emanato il Decreto interministeriale del 24 settembre 2008, n. 182 "Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture", pubblicato sulla G.U. n. 270 del 18/11/2008 ed entrato in vigore dal 3 dicembre 2008, di adozione del Regolamento operativo che disciplina l'attività di Arcus in conformità con quanto previsto dalla legge istitutiva.

Ciò ha consentito di restituire alla società la sua piena operatività; ai sensi dell'art. 3 comma 2 del suddetto regolamento, è stato emanato l'atto di indirizzo del Ministero per i beni e le attività culturali d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in cui sono stati indicati gli obiettivi ed i criteri ai fini della selezione degli interventi da inserire nella programmazione annuale.

Il 18 novembre 2008 è stato nominato con decreto interministeriale, il nuovo Consiglio di Amministrazione e il Prof. Salvatore Italia in qualità di Presidente; l'insediamento del Consiglio di Amministrazione, avvenuto il 18 dicembre 2008, ha sancito il ritorno ad una gestione ordinaria della Società che pertanto, sebbene impossibilitata ad effettuare grandi investimenti, a causa delle scarse risorse, ha tuttavia provveduto con successo alla propria ristrutturazione organizzativa, per il perseguimento degli obiettivi per i quali è stata costituita.

La presente relazione viene stilata sulla base delle relazioni trimestrali trasmesse dalla Arcus S.p.A. ai sensi dell'art. 7, comma 2, della Convenzione del 16 maggio 2006 approvata con decreto interministeriale del 16 maggio 2006, in cui si prevede che Arcus invii trimestralmente ai Ministeri competenti una relazione concernente la descrizione degli interventi avviati e portati a termine, i dati sullo stato di avanzamento delle

iniziative previste nella convenzione stessa e le cause di eventuali scostamenti fra gli obiettivi fissati dai progetti e quelli realmente conseguiti.

Nel corso dell'esercizio 2008 la Società ha perseguito un'intensa attività progettuale (nelle diverse fasi di identificazione delle iniziative, di istruzione delle pratiche e di monitoraggio tecnico-finanziario) sui diversi programmi interministeriali relativi ai piani di intervento succedutisi dal 2004 ad oggi.

Nel corso dell'anno i Ministri di riferimento hanno identificato, con decreto interministeriale del 9 aprile 2008 registrato dalla Corte dei conti il 22 luglio 2008, gli interventi da finanziare con parte delle risorse 2007 disponibili ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 4 marzo 2008 per l'individuazione degli importi destinati ad interventi per le infrastrutture, sui quali calcolare l'aliquota del 5% relativamente al 2007 e del 3% a decorrere dal 2008, 2009 e 2010.

Tale decreto consente ad Arcus di disporre di significative risorse per la sua attività statutaria. Tuttavia permane la necessità di completare l'iter del circuito finanziario. A tal proposito il Ministro Bondi, con lettera del 29 luglio 2008, ha richiesto al Ministero dell'Economia e delle Finanze di effettuare la necessaria variazione di bilancio in aumento, in termini di competenza e cassa, sul capitolo del Ministero per i beni e le attività culturali n. 7301, intitolato "Somme occorrenti per la realizzazione del programma di interventi a favore dei beni e delle attività culturali da attuarsi con apposita convenzione con la società Arcus Spa". Ciò al fine di consentire ad Arcus di avere titolo per avviare il procedimento per la contrazione dei mutui con la Cassa Depositi e Prestiti o con altra banca.

Si è inoltre proceduto ad una rassegna di tutta l'attività progettuale deliberata, convenzionata e sospesa, in modo da rappresentare all'azionista di riferimento la situazione aggiornata sulle attività della Società e da identificare i provvedimenti più urgenti. Con Decreto interministeriale del 24 settembre 2008, tali risorse, pari ad un importo di € 7.918.794,34, sono state revocate e riassegnate su altri progetti. Tale Decreto è stato registrato dalla Corte dei Conti in data 12 novembre 2008.

La Società, nel corso del 2008, ha provveduto ad analizzare le numerose richieste di finanziamento pervenute, in vista di un'eventuale trasmissione della documentazione ai Ministri di riferimento per la formulazione del Programma degli interventi 2008-2009.

Il trimestre gennaio- marzo 2008 è stato caratterizzato dal prosieguo delle attività di sottoscrizione delle convenzioni e di monitoraggio per gli interventi a valere sui Programmi 2004-2005-2006 e sul Programma di rimodulazione relativo al decreto interministeriale 16 marzo 2007. Non sono stati deliberati nuovi interventi.

Di seguito viene riportato il prospetto che riepiloga le convenzioni stipulate nel trimestre di riferimento:

Data Stipula convenzione	Piano di intervento di riferimento	Destinatario Finanziamento	Denominazione Progetto	Importo finanziamento
02/01/2008	D.I. 16/3/2007	Politeama Pratese Spa	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "Politeama Pratese per la promozione del Teatro in aree meno servite" D.I. 16/03/2007	€ 150.000,00
02/01/2008	P.I. 2006	Fondazione Cantiere Internazionale d'arte	Promozione Spettacolo in Italia e all'Estero: "promozione delle espressioni artistiche dello spettacolo dal vivo attraverso le attività della Fondazione Cantieri Internazionali d'Arte	€ 40.000,00
04/01/2008	D.I. 16/3/2007	Promo PA Fondazione	Progetto "M-Tour" D.I. 16/03/2007	€ 100.000,00
04/01/2008	P.I. 2006	CIDIM	Progetto "Promozione Spettacolo in Italia e all'Estero: CIDIM ALLEGRETTO 2007"	€ 50.000,00
10/01/2008	P.I. 2004	Arcidiocesi di Napoli	Progetto Bacini Culturali P.I. 2004 "Museo Diocesano di Napoli"	€ 1.000.000,00
22/01/2008	D.I. 16/3/2007	Comune di Tredozio (Forlì)	Progetto Restauro Monastero SS. Annunziata	€ 200.000,00
28/01/2008	D.I. 16/3/2007	Comune di Massanzago (PD)	Progetto "Recupero giardino Storico Villa Baglioni - Massanzago PD" D.I. 16/03/2007	€ 500.000,00
30/01/2008	P.I. 2005	Comitato Nazionale per le celebrazioni del V Centenario dalla nascita del Parmigianino	Progetto P.I. 2005 "Mostra su il Correggio"	€ 200.000,00
05/02/2008	D.I. 16/3/2007	ETI Ente Teatrale Italiano	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "ETI Ente Teatrale Italiano per le attività di prosa nei teatri statali ed a rilevanza pubblica: a) I grandi del Teatro: Aroldo Tieri e Franca Valeri al Teatro Eliseo ed al Teatro Valle; b) Centro d'Arte	€ 390.000,00
07/02/2008	D.I. 16/3/2007	SANTUARIO BASILICA DI POMPEI	Progetto "Pompei - Restauro Santuario Basilica di Pompei" D.I. 16/03/2007	€ 1.000.000,00
08/02/2008	D.I. 16/3/2007	Provincia di Firenze	Progetto "Restauro Palazzi Medicei" D.I. 16/03/2008	€ 1.000.000,00
12/02/2008	D.I. 16/3/2007	Comune di Piacenza	Progetto "Interventi di Restauro a Palazzo Farnese - Piacenza" D.I. 16/03/2007	€ 150.000,00
13/02/2008	D.I. 16/3/2007	Comune di Orvieto	Progetto "Restauro convento San Francesco - Nuova Biblioteca Pubblica LUIGI FUMI" D.I. 16/03/2007	€ 300.000,00
21/02/2008	D.I. 16/3/2007	Comune di Pellezzano	Progetto "PELLEZZANO (SA) - Restauro Chiesa Santa Maria delle Grazie" D.I. 16/03/2007	€ 100.000,00
21/02/2008	D.I. 16/3/2007	Vicariato di Roma	Progetto "Restauro affreschi Chiesa GESU' Nazareno all'Argentina" D.I. 16/03/2007	€ 500.000,00
21/02/2008	D.I. 16/3/2007	Associazione Teatro Iaia	Progetto "Associazione Teatro Iaia Progetto "Eva Peron""	€ 40.000,00
25/02/2008	D.I. 16/3/2007	Khora SRL	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "UN PONTE per la Promozione del Teatro D.I. 16/03/2007	€ 150.000,00
10/03/2008	D.I. 16/3/2007	Comune di Gubbio	Progetto "Biblioteca Sperelliana di Gubbio" D.I. 16/03/2007	€ 400.000,00
10/03/2008	D.I. 16/3/2007	Edelweiss PEDELWEISS PRODUCTIONS SRL	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "Il Teatro Torna a Casa D. I. 16/03/2007	€ 200.000,00
11/03/2008	D.I. 16/3/2007	COMUNE DI AREZZO	Comune di Arezzo- Progetto Fortezza	€ 300.000,00

Il trimestre aprile-giugno 2008 è stato caratterizzato dal prosieguo delle attività di sottoscrizione delle convenzioni e di monitoraggio per gli interventi a valere sui Programmi 2004-2005-2006 e sul Programma di rimodulazione relativo al decreto interministeriale 16 marzo 2007. Non sono stati deliberati nuovi interventi.

Di seguito viene riportato il prospetto che riepiloga le convenzioni stipulate nel trimestre di riferimento.

DATA	PIANO INTERVENTI	CONTROPARTE	PROGETTO	IMPORTO
10/03/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Comune di Gubbio	Progetto "Biblioteca Sperelliana di Gubbio" D.I. 16/03/2007	400.000,00
10/03/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	EDELWEISS PRODUCTIONS SRL	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "Il Teatro Torna a Casa D. I. 16/03/2007	200.000,00
11/03/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	COMUNE DI AREZZO	Comune di Arezzo- Progetto Fortezza	300.000,00
09/04/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Provincia di Ascoli Piceno	Progetto "Musei della Cultura Scientifica" D.I. 16/03/2007	700.000,00
18/04/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Osimo - S. Giuseppe da Copertino	Progetto "Osimo (AN)- Frati Minori Conventuali- Restauro Basilica San Giuseppe da Copertino" D.I. 16/03/2007	75.000,00
22/04/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Comune di Capofelice di Roccella	Progetto D.I. 16/03/2007 "Restauro Torre di Roccella"	425.000,00
22/04/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Comune di Camerano (AN)	Progetto D.I. 16/03/2007 "Resturo chiesa di San Francesco"	185.000,00
22/04/2008	Convenzione P.I. 2005	Soprintendenza Archeologica di Roma (Bottini)	Progetto P.I. 2005 "Inteferenze Archeologiche Linea C Metro di Roma"	1.000.000,00
22/04/2008	Convenzione P.I. 2006	Soprintendenza Archeologica di Roma (Bottini)	Progetto P.I. 2006 "Inteferenze Archeologiche Linea C Metro di Roma"	1.250.000,00
05/05/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Associazione Pier Lombardo	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "Teatro Satbile Franco Parenti di Milano sull'icentità della prosa italiana come mezzo di comunicazione collettiva D. I. 16/03/2007	100.000,00
12/05/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	COINOR Università degli Studi di Napoli FEDERICO II	Progetti e Attività di Spettacolo e Comunicazione: "Napoli-COINOR_Progetto: F2 RadioLab" D.I. 16/03/2007	50.000,00
16/06/2008	Convenzione P.I. 2006	UNIVERSITA' DI PADOVA	Progetto P.I. 2006 MONTEGROTTO (PD) - VALORIZZAZIONE DELL'AREE ARCHEOLOGICHE AQUAE PATAVINAE - QUOTA UNI PADOVA	435.000,00
17/06/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Provvt. OO. PP. Emilia Romagna e Marche	Progetto D.I. 16/03/207 "Alseno (Piacenza) - Abbazia di Chiaravalle della Colomba"	2.700.000,00
18/06/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Provveditorato opere pubbliche del Campania e Molise	Progetto "Recupero Torre di Montebello Montenero di Bisaccia" Riassegnazioni D.I. 16/03/2007	750.000,00
23/06/2008	Convenzione Riassegnazioni 2006	Pricewaterhouse Coopers Advisory srl	"Progetto a favore dello studio di fattibilità per la Fondazione Orchestra Verdi di Milano" Riassegnazioni D.I. 116/03/2007	120.000,00

Al fine di ricapitolare la situazione complessiva delle somme (in Euro) stanziare e investite da Arcus anno per anno dal primo esercizio (anno 2004) al **semestre gennaio-giugno 2008**, si riporta, di seguito, una apposita tabella riassuntiva.

Anno	Importo identificato nel Programma degli Interventi	Importo Mutuo con Cassa DD.PP. (al netto di spese per investimenti Arcus, oneri di preamm.to e proventi extra sul mutuo 2005)	Riassegnazioni di importi relativi a progetti non andati a buon fine o defINANZIATI	Importi deliberati	Importi ancora da deliberare
2004	57.370.000	55.560.000	2.650.000	52.910.000	0
2005	60.317.000	58.300.000	5.000.000	53.300.000	0
2006	80.161.000	78.650.000	38.210.000	39.220.000	1.220.000
2007 (ex D.I. 16/03/2007 di Riassegnazione)	48.435.144 (*)		0	43.320.000	5.115.144

(*) L'importo è pari alla somma delle riassegnazioni relative agli anni 2004, 2005 e 2006 (come in tabella), cui si aggiunge l'importo dell'extra provento relativo al mutuo per l'anno 2005, pari ad € 2.575.144,00).

Nel **trimestre luglio-settembre 2008** sono stati deliberati i seguenti interventi a valere sul Programma di rimodulazione approvato con Decreto Interministeriale 16/03/2007.

LOCALIZZAZIONE	PROGETTO	IMPORTO	CONTRAENTE	DATA DELIBERA COMMISSARIO
Toscana	Ripristino paesaggistico e restauro cinta muraria di Monticchiello	€400.000,00	Comune di Pienza	17/07/2008
Calabria	Ampliamento e valorizzazione del parco archeologico di Locri	€360.000,00	Mibac – Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria	17/07/2008
Abruzzo	Restauro Castello Orsini	€400.000,00	Comune di Scurcola Marsicana	17/07/2008

E' proseguita altresì l'attività di sottoscrizione delle convenzioni e di monitoraggio per gli interventi a valere sui Programmi 2004-2005-2006 e sul Programma di rimodulazione relativo al decreto interministeriale 16 marzo 2007. Di seguito viene riportato il prospetto che riepiloga le convenzioni stipulate nel trimestre di riferimento.

DATA	PIANO	CONTROPARTE	PROGETTO	IMPORTO
18/07/2008	P.I. RIASSEGNAZIONI 2006	Direzione Regionale BB.CC.PP. Abruzzo	Progetto "Restauro Palazzo Ducale di Tagliacozzo" Riassegnazione D.I. 16/03/2007	€ 400.000,00
15/09/2008	P.I. RIASSEGNAZIONI 2006	Direzione Regionale BB.CC.PP. Abruzzo	Progetto "Restauro Abbazia Celestiniana di Sulmona" Riassegnazione D.I. 16/03/2007	€ 2.000.000,00
29/09/2008	P.I. 2006	Comune di Padova	Progetto P.I. 2006 "Via Annia – Valorizzazione Antica Strada Romana"	€ 1.000.000,00

Come già accennato, nel trimestre è stata effettuata anche un'azione di revisione dei fondi residui derivanti sia da attività progettuale (non più avviabile o per la quale si chiedeva parere dell'azionista di riferimento per chiudere l'iter istruttorio), sia da somme eterogenee provenienti in massima parte da ricalcoli riguardanti i mutui erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti.

Con Decreto interministeriale del 24 settembre 2008, tali risorse, pari ad un importo di € 7.918.794,34 sono state revocate e riassegnate su altri progetti.

Nel **trimestre ottobre-dicembre 2008** non sono stati deliberati nuovi finanziamenti, mentre è proseguita l'attività di sottoscrizione delle convenzioni e di monitoraggio per gli interventi a valere sul programma 2006 e sul programma di rimodulazione relativo al decreto interministeriale 16 marzo 2007.

Di seguito viene riportato il prospetto che riepiloga le convenzioni stipulate nel trimestre di riferimento:

DATA STIPULA CONVENZIONE	PROGRAMMA DI INTERVENTI	DESTINATARIO	PROGETTO	IMPORTO FINANZIAMENTO
08/10/2008	P.I. 2006	Soprintendenza Archeologica di Roma (Bottini)	"Basilica Sotterranea di Porta Maggiore"	€ 500.000
05/11/2008	D.I. 16/3/2007 Riassegnazioni	Direzione Regionale BB. CC. PP. Liguria	Progetto "Area Archeologica di Luni"	€ 1.460.000
05/11/2008	D.I. 16/3/2007 Riassegnazioni	Comune di Salerno	Progetto "Restauro Campanile Chiesa SS. Annunziata"	e 150.000
10/11/2008	D.I. 16/3/2007 Riassegnazioni	Comune di Pienza	Progetto "Ripristino paesaggistico e restauro della cinta muraria di Monticchiello"	€ 400,000
19/11/2008	D.T. 16/3/2007 Riassegnazioni	Direzione Regionale BB.CC. PP. SARDEGNA	"Complesso Archeologico di TUVIXEDDU"	€ 300.000
20/11/2008	P.I.2006	Direzione Regionale BB.CC. PP. CAMPANIA	"CASTELLO D1 CALES - CALVI RISORTA"	€ 1.500.000
0211212008	D.I. 161312007 Riassegnazioni	Direzione Regionale BB.CC. PP. CALABRIA	"Ampliamento e valorizzazione del parco archeologico di Locri"	€ 360.000
1011212008	P.I.2006	Direzione Regionale BB.CC. PP. VENETO	AQUAE PATAVINAE Quota Dirne Reg.le BB. CC. PP. VENETO	€ 390.000

Fra i principali progetti seguiti dalla Società nel 2008 si citano il restauro della Villa Vescovi in Veneto, il restauro della Basilica di Pompei e il restauro dei Palazzi Medicei a Firenze.

Si fa presente che nell'ambito delle attività strategiche di promozione dell'operato della Società, il 27 novembre 2008 è inaugurata una mostra fotografica sull'attività che Arcus Spa svolge dall'anno 2004 nell'ambito dei beni culturali e nel caso specifico per l'archeologia. Oltre ai precedenti progetti, una menzione specifica meritano alcune iniziative che per loro natura rappresentano con maggiore efficacia l'attività corrente e qualificante di Arcus, il suo posizionamento nazionale ed il suo sviluppo organizzativo.

I principali progetti in questione sono stati:

Disabili: Progetto “La cultura senza Barriere”.

Arcus, previa una intensa attività di ricerca riguardo all'esigenza di agevolare l'accessibilità ai siti culturali da parte dei disabili, che ha impegnato la struttura in una serie di confronti con le maggiori associazioni di categoria ed esperti della progettazione nello specifico settore, ha elaborato il progetto denominato “La cultura senza barriere”, che ha previsto la realizzazione di sotto-progetti in città emblematiche di non grandi dimensioni, tali da assumere un ruolo esemplare.

A seguito di questo progetto è stato anche creato, a cura di Arcus, un manuale operativo per l'impostazione e lo sviluppo di questa tipologia di intervento.

Il Merchandising artistico.

Nell'ambito della direttiva conferita ad Arcus dal Mibac di promuovere iniziative atte a favorire l'aumento di valore delle risorse culturali del Paese anche attraverso interventi mirati alla diffusione dei prodotti italiani di ispirazione culturale nel mondo, a fine 2005 Arcus, con l'ausilio di un gruppo di esperti, ha concluso un progetto di ricerca sul tema del Merchandising museale, con l'identificazione di un *masterplan* realizzativo.

Il contenuto del masterplan è costituito da un ampio insieme di iniziative, il cui perseguimento coordinato può condurre allo sviluppo di un mercato del merchandising museale secondo schemi e modalità allineati alle migliori pratiche internazionali.

Il 30 gennaio 2006 è stato stipulato un Protocollo (con successivo Decreto di approvazione ministeriale del 22 febbraio 2006) tra il Mibac ed Arcus, attraverso il quale il Mibac affida ad Arcus S.p.A. il compito di contribuire a promuovere e sviluppare il mercato italiano del merchandising artistico di qualità, d'intesa e secondo le indicazioni del Ministero per i beni e le attività culturali, assicurando - direttamente o attraverso un organismo da costituire o partecipare, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e seguendone le direttive - l'erogazione di servizi di informazione e consulenza per gli attori del mercato, nonché la certificazione mirata della filiera produttiva. Dato il tempo trascorso senza che detto Protocollo sia stato implementato, la materia dovrebbe essere comunque interamente riesaminata e rivista, ai fini di nuovi eventuali indirizzi.

Tecnologie applicate ai beni culturali: Galileo-Cuspis.

Arcus ha partecipato ad una gara europea per l'assegnazione dei fondi in relazione alla definizione degli standard operativi connessi con l'utilizzo del sistema satellitare Galileo per i beni culturali.

Con il supporto del MiBAC e di un insieme di aziende e istituzioni italiane ed internazionali, la proposta avanzata da Arcus si è aggiudicata la gara, superando un lotto di 22 concorrenti dei diversi paesi europei.

Esito finale del lavoro è stato la identificazione di specifiche applicazioni della tecnologia satellitare a beneficio del settore dei beni culturali nell'ambito della sicurezza e della valorizzazione.

Va inoltre ricordato che a gennaio 2006, in occasione dell'anno dell'Italia in Cina, è stato siglato un Protocollo di collaborazione tra i due Paesi, che ha identificato nel progetto Galileo-Cuspis un tema chiave di cooperazione.

Il progetto sulla sicurezza dei beni culturali.

E' stato siglato un Accordo tra Arcus e Selex-SEMA S.p.A. (Gruppo Finmeccanica) finalizzato a ricercare, sviluppare e progettare a livello nazionale, nonché sperimentare su un insieme di siti significativi, i servizi e le soluzioni per la protezione e la valorizzazione dei beni culturali. Tale Accordo non prevede spese a carico di Arcus e produrrà un'ATI, che in sostanza nel caso in esame è costituita da un gruppo di lavoro tecnico, avente per oggetto la formulazione del progetto succitato.

Bacini Culturali.

Arcus ha elaborato, con l'ausilio di un gruppo di esperti e docenti universitari, una metodologia applicativa per la costruzione, lo sviluppo e la gestione di un bacino culturale. Progetti pilota condotti in tale area di attività sono stati il bacino culturale reggino-messinese e la stesura di un piano strategico per lo sviluppo del bacino culturale della Lomellina.

In tali progetti Arcus ha svolto un duplice ruolo: di consulenza al territorio, attraverso l'applicazione di una nuova metodologia di sviluppo dei bacini culturali in una specifica area geografica, e di collante e catalizzatore dell'attività di co-finanziamento necessaria per la realizzazione degli interventi.

Accordi di cofinanziamento.

Nell'ambito dell'area strategica di attività focalizzata sullo sviluppo dei bacini culturali, un ruolo particolarmente rilevante ricopre il rapporto instaurabile con le Fondazioni di origine bancaria, dato anche il forte potenziale di convergenza di interessi e di opportunità.

Nella visione strategica di Arcus l'azione da condurre con le Fondazioni bancarie assume un ruolo particolare, in considerazione anche della circostanza che la massima parte degli Statuti delle Fondazioni riporta precisi indirizzi e impulsi a sostenere progetti e iniziative anche a sfondo culturale nel territorio di riferimento.

La collaborazione con le Fondazioni può essere decisiva in molti casi, dato che l'impegno diretto di Arcus, pur restando intenso sotto il punto di vista dell'apporto progettuale, potrebbe tuttavia significativamente diluirsi in termini finanziari. E' però fondamentale presentarsi al tavolo della discussione con una dotazione finanziaria, in modo da rendere più credibile il ruolo di Arcus e potere intervenire concretamente in tempi brevi, generando un positivo effetto moltiplicatore.

Contatti sono già stati presi con diverse Fondazioni. A gennaio 2008 questa attività ha portato ad un primo importante risultato con la stipula di un protocollo di intesa tra la Fondazione MPS, Arcus ed il MiBAC per l'avvio di un rapporto di cooperazione che, attraverso procedure definite e concordate, identificherà iniziative rilevanti sul territorio da sostenere e finanziare congiuntamente.

Per concludere si riporta, di seguito, per comodità di riferimento, una tabella riassuntiva delle somme stanziare e investite da Arcus anno per anno fin dal primo esercizio (anno 2004). I dati sono in Euro.

Anno	Importo identificato nel Programma degli Interventi	Importo Mutuo con Cassa DD.PP. (al netto di spese per investimenti Arcus, oneri di preamm.to e proventi extra sul mutuo 2005)	Riassegnazioni di importi relativi a progetti non andati a buon fine o definanziati ex D.I. 16/03/2007	Riassegnazioni di importi relativi a progetti non andati a buon fine o definanziati ex D.I. 24/09/2008	Importi deliberati	Importi ancora da deliberare
2004	57.370.000	55.560.000	2.650.000	2.189.100	50.720.900	0
2005	60.317.000	58.300.000	5.000.000	300.000	53.000.000	0
2006	80.161.000	78.650.000	38.210.000	1.220.000	39.220.000	0
2007 (ex D.I. 16/03/2007 Di riass.ne)	48.435.144 (*)		0	3.415.000	43.980.000	1.040.144
2008 (ex D.I. 24/09/2008 Di riass.ne)	7.918.794 (**)					7.918.794

(*) L'importo è pari alla somma delle riassegnazioni relative a quanto previsto dal D.I. 16/03/2007 (come in tabella), cui si aggiunge l'importo dell'extra provento relativo al mutuo per l'anno 2005, pari a € 2.575.144.

(**) L'importo è pari alla somma delle riassegnazioni relative a quanto previsto dal D.I. 24/09/2008 (come in tabella), cui si aggiunge: a) € 17.183 residuo previsione interessi di pre-ammortamento ex P.I. 2004; b) € 17.000 previsione interessi di pre-ammortamento ex P.I. 2005; c) € 11.000 residuo previsione interessi di pre-ammortamento ex P.I. 2006; d) € 749.511 per extra provento relativo al mutuo per l'anno 2006.

E' auspicabile che la stabilizzazione degli organi amministrativi, il consolidamento dell'assetto normativo con il nuovo Regolamento, consentano una piena realizzazione della missione aziendale.

A completamento della presente relazione si allega la seguente documentazione:

- Normativa di riferimento;
- Atto costitutivo di Arcus Spa;
- Statuto di Arcus Spa;
- Decreti Interministeriali citati.

Roma, 14 FEBBRAIO 1999

IL MINISTRO

Giuseppe Busi

PAGINA BIANCA

ALLEGATI

- Normativa di riferimento
- Atto costitutivo di Arcus S.p.A.
- Statuto di Arcus S.p.A.
- Decreto interministeriale 4 marzo 2008
- Decreto interministeriale 9 aprile 2008
- Decreto interministeriale 24 settembre 2008
- Decreto 24 settembre, n. 182
- Decreto interministeriale 18 novembre 2008.

ALLEGATO 2

L. 8-10-1997 n. 352
Disposizioni sui beni culturali.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 ottobre 1997, n. 243, S.O.

10. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.
3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.
4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.
5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.
6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività

culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ⁽³⁹⁾.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ⁽⁴⁰⁾.

(39) Comma così modificato dall'art. 3, D.L. 22 marzo 2004, n. 72.

(40) Articolo così sostituito dall'art. 2, L. 16 ottobre 2003, n. 291, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

ALLEGATO I

L. 16-10-2003 n. 291

Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attività
culturali, lo sport, l'università e la ricerca e costituzione della
Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo -
ARCUS S.p.a..

Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2003, n. 252.

1. Interventi nei settori dei beni e delle attività culturali, dello sport, dell'università e della ricerca.

1. È autorizzata la spesa di 53.229.000 euro per l'anno 2003, di 48.679.000 euro per l'anno 2004 e di 51.629.000 euro per l'anno 2005 per gli interventi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, per le finalità, con gli importi e in favore dei soggetti ivi indicati.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, quanto a euro 2.500.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2004 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e, quanto a euro 53.229.000 per l'anno 2003, a euro 46.179.000 per l'anno 2004 e a euro 51.629.000 per l'anno 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando:

a) quanto a euro 1.850.000 per l'anno 2003 e a euro 1.600.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

b) quanto a euro 6.550.000 per l'anno 2003, a euro 5.800.000 per l'anno 2004 e a euro 4.500.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno;

c) quanto a euro 5.450.000 per l'anno 2003, a euro 4.250.000 per l'anno 2004 e a euro 3.250.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

d) quanto a euro 32.779.000 per l'anno 2003, a euro 30.029.000 per l'anno 2004 e a euro 37.779.000 per l'anno 2005, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali;

e) quanto a euro 5.850.000 per l'anno 2003 e a euro 3.750.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze;

f) quanto a euro 750.000 per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

1. ⁽²⁾.

(2) Sostituisce l'art. 10, L. 8 ottobre 1997, n. 352.

3. *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO 3

- **ATTO COSTITUTIVO** di Arcus S.p.A.
- **STATUTO** di Arcus S.p.A.

N. 42082 di Repertorio N. 7369 di Raccolta
COSTITUZIONE DELLA
"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SpA",
con unico Azionista
con sede in Roma.
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno sedici febbraio duemilaquattro

16.02.2004

In Milano, presso "LA TRIENNALE DI MILANO", Palazzo dell'Arte, Viale Alemagna n.6.

Davanti a me Dr. ENRICO BELLEZZA, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, senza l'assistenza dei testimoni, per avervi il richiedente, che ha i requisiti di Legge, come mi dichiara, con il mio consenso espressamente rinunziato,

E' PRESENTE IL SIGNOR:

On.le Prof. Giuliano Urbani, nato a Perugia il giorno 9 giugno 1937, Ministro della Repubblica Italiana, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma unicamente ed esclusivamente quale Ministro della Repubblica Italiana, titolare del Ministero per i beni e le attività culturali, con sede in Roma, via del Collegio Romano n.27, codice fiscale 80188210589

in esecuzione ed avendone i poteri in forza dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il medesimo, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere il presente atto in virtù del quale

STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1)

1. In esecuzione ed in forza del disposto dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, viene costituita una società per azioni con la denominazione sociale di

"Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA",

le cui azioni sono state interamente sottoscritte dal Ministero dell'economia e delle finanze, con sede in Roma, Via XX Settembre, n. 97, codice fiscale 80415740580.

La Società potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

Articolo 2)

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:

a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore

fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;

b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;

c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;

d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;

e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;

f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.

3. per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati, il cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

Articolo 3)

La Società ha sede in Roma.

Ai fini dell'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Roma, ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, il richiedente mi dichiara che l'indirizzo della sede sociale è attualmente stabilito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, sito in Via del Collegio Romano, n.27.

L'assemblea dei soci potrà istituire o sopprimere, sia in Italia che all'estero, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, succursali, agenzie, sedi secondarie, dipendenze e rappresentanze.

Articolo 4)

Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del

valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

Il capitale sociale è interamente sottoscritto e versato in denaro dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili, come previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291.

Il comparante dà atto che l'intero capitale sottoscritto è stato versato, ai sensi dell'articolo 2329 codice civile, presso la Banca d'Italia, filiale di Roma sede, come risulta dalla ricevuta rilasciata in data 9 febbraio 2004 che, in copia conforme, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Articolo 5)

La Società è costituita sotto la piena osservanza delle norme contenute in questo atto e di quelle stabilite nello statuto sociale che, costituito da 24 articoli, previa lettura da me datane al comparante, viene dal medesimo approvato e con me Notaio sottoscritto ed allegato al presente atto sotto la lettera "B".

Articolo 6)

La durata della Società è stabilita dalla data della sua costituzione sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata.

Articolo 7)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno; il primo si chiuderà il 31 dicembre 2004.

Articolo 8)

Il sistema di amministrazione e controllo adottato è quello disciplinato dai paragrafi 2, 3 e 4 della Sezione VI bis del Capo V del Libro V del codice civile.

Articolo 9)

La Società è rappresentata ed amministrata da un consiglio di amministrazione. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e possono essere confermati. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il primo consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 20 novembre 2003, è così composto:

- Dott. Mario Ciaccia, nato a Roma il giorno 19 novembre 1947, residente in Roma, via della Grande Muraglia n.301, codice fiscale CCC MRA 47519 H501Y;

- Ing. Massimo D'Aiuto, nato a Meta di Sorrento il giorno 15 marzo 1952, residente in Roma, via Giuseppe Palombini n.3, codice fiscale DTA MSM 52C15 F162J;

- Ing. Ercole Incalza, nato a Francavilla Fontana il 15 agosto 1944, residente a Roma, via Gavinana 4, codice fiscale NCL RCL 44M15 D761A;

- Prof.ssa Elena Francesca Ghedini, nata a Padova il giorno 14 novembre 1945, residente in Padova, via A. Costa n.16, codice fiscale GHD

LFR 45S54 G224C;

- Prof. Vittorio Grilli, nato a Milano il 15 maggio 1957, residente a Roma, via Paisiello, 49, codice fiscale GRL VTR 57E19 F205G;

- Prof. Giuliano Segre, nato a Venezia il giorno 28 aprile 1940, residente in Venezia Mestre, via Jacopo Fillasi n.60, codice fiscale SGR GLN 40D28 L736C;

- Avv. Marcello Franco, nato a Sarno il giorno 29 marzo 1930, domiciliato in Milano, via San Calimero n.11, codice fiscale FRN MCL 30C29 I438W.

Il presidente del consiglio di amministrazione è il dott. Mario Ciaccia, come sopra generalizzato, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 8 gennaio 2004.

Articolo 10)

Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, ed è nominato, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 10 della citata legge n.352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n.291 del 2003, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

I componenti del collegio sindacale durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.

Il primo collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali in data 5 febbraio 2004 è così composto:

- Presidente

Dott. Alessio Ventura, nato a Casalattico il giorno 12 febbraio 1939, residente in Roma, via Grotta Perfetta n.597, codice fiscale VNT LSS 39812 8862B

Iscritto al n. 60156 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci effettivi

Dott.ssa Laura Belmonte, nata a Piombino il giorno 24 dicembre 1953, residente in Roma, via Paolo di Dono n.131, codice fiscale BLM LRA 53T64 G687J

Iscritta nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

Dott. Enrico Raffaelli, nato a Alessandria (Egitto) il giorno 2 febbraio 1944, residente in Roma, Piazza SS. Apostoli 49

codice fiscale RFF NRC 44B02 Z336N

Iscritto al n. 48265 nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95);

- Sindaci Supplenti

Dott. Marco Aldo Amoruso, nato a Bari il giorno 28 settembre 1972, residente in Milano, Piazza Ercolea n.11,

codice fiscale MRS MCL 72P28 A662O

Iscritto al n.12576 nel Registro dei Revisori Contabili (Prov. 23/07/02 pubblicato nella G.U. supplemento n.60 - IV Serie Speciale - del 30/07/02);

Dott. Remo Di Lisio, nato a Roma il giorno 27 dicembre 1937, residente in Roma via Val Pellice n.51,

codice fiscale DLS RME 37T27 H501G

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili (D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. supplemento n.31bis - IV Serie Speciale - del 21/04/95)

La retribuzione annuale dei sindaci verrà determinata, per l'intera durata dell'incarico, dalla prima assemblea che si terrà successivamente all'iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 11)

Le spese del presente atto e sue conseguenziali, approssimativamente indicate in Euro 15.000,00 sono a carico della Società.

Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge n. 352 del 1997, come sostituito dall'articolo 2 della legge n. 291 del 2003, tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società, sono esenti da imposte e tasse.

Io Notaio ho omesso la lettura dell'allegato "A" per espresso esonero del richiedente.

Io notaio richiesto ho ricevuto il presente atto scritto in parte da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano su due fogli di cui occupa cinque pagine fin qui e da me notaio letto al richiedente che approva e sottoscrive.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.

ALLEGATO "B" ALL'ATTO REP. 42082/7369

STATUTO DELLA

**"SOCIETA' PER LO SVILUPPO DELL'ARTE, DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO - ARCUS SPA"**

TITOLO 1

Costituzione - Sede - Durata - Oggetto

ART.1

Ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, è costituita una società per azioni con la denominazione di "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS SpA". Essa potrà far uso della denominazione abbreviata di "ARCUS SpA".

ART.2

1. La Società ha sede in Roma.
2. Nell'osservanza della normativa vigente in materia, la Società può aprire succursali, agenzie, dipendenze e rappresentanze.
3. La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

ART. 3

1. La Società, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, ha per oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico - economico ed organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero di beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.
2. La Società, fornisce, altresì, assistenza tecnica e finanziaria ad iniziative finalizzate:
 - a) alla predisposizione di progetti per il restauro, il recupero e la migliore fruizione dei beni culturali, ivi comprese attività di studio, ricerca e analisi tecniche, organizzative, economiche e finanziarie volte alla redazione dei progetti definitivi ed esecutivi sui beni culturali da parte di soggetti pubblici e privati;
 - b) alla tutela paesaggistica e dei beni culturali attraverso azioni e/o interventi volti a mitigare l'impatto delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento;
 - c) alla conservazione e restauro di beni culturali di cui sia opportuna una particolare cura in ragione della compromissione dovuta alla presenza di infrastrutture esistenti;
 - d) alla esecuzione di campagne di scavi, ovvero di indagini preventive volte ad accertare la presenza di reperti archeologici in sede di realizzazione di infrastrutture strategiche;
 - e) al sostegno della programmazione, del monitoraggio e della valutazione degli interventi nel settore dei beni culturali;
 - f) alla promozione di interventi nel settore dei beni e delle attività culturali ed in quello dello spettacolo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi 1 e 2, la Società si avvale delle risorse di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. La Società può essere, altresì, destinataria di finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato e di altri enti e soggetti pubblici e privati,

al cui utilizzo, anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sarà disciplinato sulla base di apposite convenzioni.

4. La Società può promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attività che costituiscono l'oggetto sociale.

5. La Società può, altresì, compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, fra cui operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi, con esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico, l'esercizio del credito e le operazioni rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari mobiliari, nonché delle altre attività riservate dalla legge a particolari enti o subordinate a determinate autorizzazioni.

TITOLO II

Capitale sociale - Domicilio - Azioni - Prelazioni

ART. 4

1. Il capitale sociale è di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni e centesimi zero), rappresentato da numero 8.000 (ottomila) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille e centesimi zero) ciascuna.

2. Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista. Per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari, tali diritti sono esercitati di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale possono partecipare le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo complessivo non superiore al sessanta per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

3. I conferimenti, nel rispetto della normativa vigente in materia, possono essere costituiti anche da beni diversi dal denaro. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2342 e 2343 del codice civile.

4. La Società, nel rispetto della normativa vigente in materia, può acquisire dai singoli soci versamenti in conto capitale ed anticipazioni finanziarie eventualmente occorrenti ai fini del migliore conseguimento dell'oggetto sociale.

ART. 5

1. Il domicilio dei soci, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei soci.

ART. 6

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

2. La Società può, tuttavia, emettere, nel rispetto della normativa vigente in materia, particolari categorie di azioni, ivi comprese quelle previste dagli articoli 2349 e 2351 del codice civile; in tal caso l'assemblea che delibera l'aumento del capitale sociale mediante emissione delle predette azioni, stabilisce contestualmente la relativa regolamentazione.

3. Ogni azione ordinaria dà diritto a un voto. Anche in caso di pegno sulle

azioni il diritto di voto spetta al socio.

4. I versamenti sulle azioni sono richiesti dal consiglio di amministrazione nei termini e con le modalità ritenuti più convenienti.

5. A carico dei soci in ritardo sul versamento dell'importo relativo alle azioni sottoscritte e non interamente pagate, decorrerà l'interesse nella misura legale maggiorato di 5 punti, salvo diritto degli amministratori di avvalersi delle facoltà loro concesse dall'articolo 2344 del codice civile.

6. Il capitale sociale può essere aumentato o ridotto con deliberazione dell'assemblea straordinaria alle condizioni e nei termini da questa stabiliti e nel rispetto della normativa vigente in materia.

7. In sede di aumento del capitale sociale gli azionisti hanno diritto alla sottoscrizione di azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute.

8. Il diritto di opzione spetta anche ai possessori di obbligazioni convertibili in azioni.

9. Il diritto di opzione può essere escluso o limitato nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 2441 del codice civile. Qualora non sia escluso, tale diritto deve essere esercitato entro il termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'offerta.

ART. 7

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a titolo oneroso, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle azioni da emettere in caso di aumento del capitale sociale, deve, preventivamente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare al presidente del consiglio di amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli offerti.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta agli altri soci.

3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, devono informare a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al presidente del consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il presidente del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, delle proposte di acquisto pervenute.

4. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società e comunque nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4, comma 2.

TITOLO III

Assemblea

ART. 8

1. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci. Le sue deliberazioni assunte in conformità della legge e dello statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.

ART. 9

1. L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è convocata dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza od impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia, osservando, ove non sia diversamente disciplinato dal presente statuto, le disposizioni dell'articolo 2366 del codice civile.

2. Per la convocazione dell'assemblea, il presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, provvede ad inviare ai soci, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, un avviso mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione in prima, in seconda convocazione e nelle eventuali convocazioni successive, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.

3. La seconda convocazione dell'assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.

4. L'assemblea è in ogni caso validamente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti in carica del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali dichiara di non essere sufficientemente informato.

5. E' ammessa la possibilità che l'assemblea ordinaria e straordinaria si svolga con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio o video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

ART.10

1. Possono intervenire all'assemblea i soci che abbiano depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza le proprie azioni o la relativa certificazione presso la sede sociale o presso le banche indicate nell'avviso di convocazione.

2. Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare a mezzo di delega scritta, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 2372 del codice civile.

ART.11

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice

presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, da persona eletta dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta dei presenti.

2. L'assemblea nomina con le modalità di cui sopra un segretario anche non socio. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

3. Spetta al presidente verificare la regolare costituzione dell'assemblea, accertando l'identità dei presenti e la legittimazione degli stessi ad intervenire, regolare l'andamento dei lavori e proclamare l'esito delle votazioni, sottoscrivere, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione nell'apposito libro.

4. Ogni socio ha diritto di esprimere nelle assemblee un voto per ogni azione posseduta.

ART. 12

1. L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- determina i compensi degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sugli argomenti sottoposti al suo esame dagli amministratori;
- delibera su operazioni di fusione, scissione o trasformazione relative a società controllate e collegate, impartendo le opportune istruzioni a chi, in nome della Società, interviene alle adunanze degli organi delle società partecipate;
- delibera su ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge;
- approva il regolamento che disciplina lo svolgimento dei lavori assembleari.

Sono in ogni caso di competenza dell'assemblea ordinaria le deliberazioni relative all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata.

2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, ove ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 2364, secondo comma, del codice civile.

3. E', inoltre, convocata ogni volta che il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

4. L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti.

L'assemblea ordinaria delibera con le maggioranze previste dagli articoli 2368 e 2369 del codice civile.

ART. 13

1. L'assemblea straordinaria delibera le modifiche dello statuto, l'emissione delle obbligazioni e la proroga della durata della Società.

2. L'assemblea straordinaria è, altresì, convocata in tutti i casi previsti

dalla legge ed ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno.

3. L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazione, è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea, fatto salvo il disposto del quinto comma dell'art. 2369 del codice civile.

TITOLO IV

Amministrazione

ART.14

1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291. Il consiglio di amministrazione può eleggere fra i suoi componenti un vice presidente, che sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

2. I componenti del consiglio di amministrazione non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere confermati. Gli stessi possono essere revocati soltanto dal Ministro per i beni e le attività culturali.

3. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, si provvede a sostituirli con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, secondo le modalità di cui al comma 1. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del consiglio di amministrazione di cui fanno parte.

ART. 15

1. Il consiglio di amministrazione esercita tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Società, finalizzati al raggiungimento degli scopi sociali, che non siano dalla legge o dal presente statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci.

2. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.

3. Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi al presidente, nominare, su proposta del presidente, tra i suoi membri un amministratore delegato o più consiglieri delegati ai sensi e nei limiti previsti dall'articolo 2381 del codice civile.

4. Rientra nei poteri del consiglio di amministrazione conferire, su proposta del presidente, procure speciali per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed anche a terzi.

5. Il consiglio di amministrazione può, altresì, conferire, su proposta del presidente, incarichi a propri membri, nonché a dipendenti o a terzi per singoli atti o categorie di atti.

6. Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale, almeno ogni novanta giorni, sull'andamento generale

della gestione, sulla prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo.

7. Il presidente può conferire fino a un massimo di tre incarichi di consulenza a terzi, per l'approfondimento di particolari tematiche inerenti al raggiungimento degli scopi sociali, riferendone al consiglio di amministrazione.

8. La durata degli incarichi di cui ai commi 3, 4, 5 e 7 non può, in ogni caso, eccedere quella del mandato del consiglio di amministrazione.

ART. 16

1. Il presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, il vice presidente, ove eletto, ogni qualvolta lo ritenga opportuno o ne riceva domanda scritta da tre consiglieri o dal collegio sindacale, con specifica indicazione degli oggetti da porre all'ordine del giorno, convoca il consiglio di amministrazione nella sede sociale, o altrove purché in Italia, stabilendo il giorno e l'ora della convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax o posta elettronica.

2. In caso di urgenza la convocazione deve essere effettuata almeno un giorno prima dell'adunanza. Della convocazione viene negli stessi termini dato avviso anche ai sindaci.

3. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in mancanza di regolare convocazione, nel caso in cui siano presenti tutti i suoi componenti ed i sindaci effettivi.

4. Il consiglio designa il segretario anche al di fuori dei propri componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

6. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Delle riunioni del consiglio di amministrazione deve essere redatto il verbale sottoscritto dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, da annotarsi nell'apposito libro.

8. E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi queste condizioni, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

9. Ai membri del consiglio di amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che, ove non stabilito all'atto della nomina, è determinato dall'assemblea. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, in conformità con le disposizioni del presente statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

ART. 17

1. La rappresentanza attiva e passiva della Società e la firma sociale spettano al presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, al vice presidente, ove eletto, o, in mancanza di quest'ultimo ed in assenza di entrambi, al consigliere più anziano di età.
2. La firma del vice presidente, ove eletto, o del consigliere più anziano di età fa piena prova, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del presidente.
3. Nel caso in cui il consiglio di amministrazione si sia avvalso della facoltà di cui all'articolo 15, comma 3, il potere di rappresentanza spetta, altresì, all'amministratore delegato od ai consiglieri delegati, nei limiti della rispettiva delega.

ART. 18

1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, può nominare un direttore generale, determinandone i poteri, il compenso e la durata in carica.
2. Il direttore generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V

Collegio sindacale

ART. 19

1. Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due supplenti. Il presidente ed uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il collegio sindacale esercita anche il compito del controllo contabile, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409-bis del codice civile.
2. I sindaci durano in carica tre esercizi e possono essere confermati.
3. Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità previste dall'articolo 16, comma 8, del presente statuto.

TITOLO VI

Bilancio e utili

ART. 20

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede, nei modi e nei limiti di legge, alla redazione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'assemblea degli azionisti.

ART. 21

1. Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
2. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotta la riserva di cui al comma 1, sono destinati secondo le determinazioni dell'assemblea ai fini istituzionali della Società.

TITOLO VII

Scioglimento - Clausola compromissoria - Clausola finale

ART. 22

1. La Società si scioglie ricorrendo una delle cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. In tale ipotesi si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 2485 e seguenti del codice civile.

ART.23

1 Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la Società, anche se promosse dagli organi amministrativi e/o di controllo ovvero nel loro confronti, e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Roma. I tre arbitri così nominati provvederanno a scegliere fra di loro il presidente del collegio. Nel caso di mancata individuazione entro trenta giorni dalla loro nomina, alla scelta del presidente provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Roma.

2 Al collegio arbitrale sono, altresì, devolute le controversie attinenti la validità delle delibere assembleari; in tal caso il collegio giudicherà secondo diritto e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia delle delibere stesse.

3 Il collegio arbitrale decide a maggioranza dei suoi membri entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

4 Il collegio arbitrale stabilisce a chi farà carico il costo dell'arbitrato o i criteri per l'eventuale ripartizione del costo stesso fra le parti in causa.

5 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

6 Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

ART.24

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni in materia contenute nel codice civile e nelle altre leggi.

F.TO GIULIANO URBANI

F.TO ENRICO BELLEZZA NOTAIO L.S.



Il Ministro delle Infrastrutture

*di concerto con
il Ministro dell'Economia e delle Finanze*

VISTO l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio n. 128, che prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua i limiti di impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, relativi agli esercizi 2003 e 2004, sui quali va calcolata l'aliquota del tre per cento prevista dall'articolo 60 della citata legge n. 289/2002;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 7 aprile 2004, con il quale sono state determinate le quote dei limiti di impegno relativi agli esercizi finanziari 2003 e 2004 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, in attuazione del richiamato articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS S.p.A., continuano ad applicarsi per l'anno 2005 e per l'anno 2006 le disposizioni di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n. 72 del 2004;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del predetto decreto legge n. 7 del 2005, che prevede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 19 aprile 2005, con il quale sono state determinate le quote dei limiti di impegno relativi agli esercizi finanziari 2005 e 2006 da destinare alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali, in attuazione del richiamato articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legge n. 7 del 2005;



Il Ministro delle Infrastrutture

VISTO l'articolo 2, comma 102, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come sostituito dall'articolo 2, comma 407, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 7/2005, mentre per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legge;

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza, a decorrere dall'anno 2007, un contributo quindicennale di 200 milioni di euro da destinare a interventi infrastrutturali;

VISTO l'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che autorizza, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a decorrere di ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

VISTO l'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che autorizza, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge n. 443 del 2001, la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010;

SENTITO il Ministro per i beni e le attività culturali, che si è espresso con la nota n. 2138 del 1 febbraio 2008.

DECRETA

Articolo 1

1. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2007 autorizzato dall'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'importo destinato ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sul quale calcolare l'aliquota complessiva del cinque per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammonta a 143.270.000 euro annui per quindici anni. Conseguentemente, la quota del suddetto contributo da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali è determinata in 7.163.500 euro annui per quindici anni.

Articolo 2

1. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo destinato ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sul quale calcolare l'aliquota complessiva del cinque per cento ai sensi della normativa richiamata in premessa, ammonta a 65.000.000 euro annui per quindici anni. Conseguentemente, la quota del suddetto contributo da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali è determinata in 3.250.000 euro annui per quindici anni.



Il Ministro delle Infrastrutture

2. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2008, di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto dell'accantonamento disposto ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296/2006, pari a 23.047.545 euro da porre a carico della prima annualità, gli importi destinati ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammontano a:

- 71.952.455 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2008;
- 23.047.545 euro annui per quattordici anni a decorrere dall'anno 2009.

Conseguentemente, le quote dei suddetti contributi da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali sono determinate in:

- 2.158.573 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2008;
- 691.426 euro annui per quattordici a decorrere dall'anno 2009.

3. A valere sul contributo quindicennale decorrente dall'anno 2009, di cui all'articolo 1, comma 977, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto dell'accantonamento da disporre ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge n. 296/2006, determinato in 23.047.545 euro da porre a carico della prima annualità, gli importi destinati ad interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammontano a:

- 71.952.455 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2009;
- 23.047.545 euro annui per quattordici anni a decorrere dall'anno 2010.

Conseguentemente, le quote dei suddetti contributi da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali sono determinate in:

- 2.158.573 euro annui per quindici anni a decorrere dall'anno 2009;
- 691.426 euro annui per quattordici a decorrere dall'anno 2010.

Articolo 3

1. I contributi quindicennali di cui all'articolo 2, comma 257, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sui quali calcolare l'aliquota del tre per cento in attuazione della normativa richiamata in premessa, ammontano a 99.600.000 euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Conseguentemente, la quota dei suddetti contributi quindicennali da destinare agli interventi in favore dei beni ed attività culturali è determinata in 2.988.000 euro annui per quindici anni a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.



Il Ministro delle Infrastrutture

Articolo 4

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo per la prescritta registrazione.

Roma, 2 MAR. 2008

Il Ministro delle Infrastrutture

A stylized, handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Minister of Infrastructure.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

A handwritten signature in dark ink, likely belonging to the Minister of Economy and Finance.

MOD. 1000 B. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio Centrale del Bilancio presso Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
ARRIVO 11 APR. 2008
Prot. n. 3508
Del 14-4-08



CORTE DEI CONTI (Serviz. Generali) UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTRI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
22 LUG. 2008
Reg. 58 foglio 15 M.B. CASO

COMPTON UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTRI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E DEI BENI CULTURALI
15 MAG. 2008
Prot. n. 1062

Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali

di concerto con
il Ministro delle infrastrutture

VISTO l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO l'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, il quale stabilisce che "con apposita convenzione da stipulare, entro il termine di cui al comma 1, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS SpA, ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture, sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2.";

VISTO il decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che all'art. 3, comma 1, dispone che per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS SpA, ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2007, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui al su citato articolo 3 del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72 convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2004, n. 128;

VISTO l'articolo 3, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede che per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

VISTO l'art. 2, comma 102, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e l'art. 1, comma 1135 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", i quali dispongono che per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che autorizza, a decorrere dall'anno 2007, un contributo quindicennale da destinare a interventi infrastrutturali;

VISTO l'articolo 1, comma 977 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che, per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, autorizza la concessione di contributi quindicennali a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle infrastrutture e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 marzo 2008;

VISTE le proposte acquisite agli atti rispettivamente in data 4 aprile 2008 prot. n. 6342/GAB, pervenuta da ARCUS SpA, e in data 8 aprile 2008 prot. n. 6550/GAB, pervenuta dalla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attività culturali;

CONSIDERATO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.A. è individuata dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare il programma degli interventi;

RILEVATA, pertanto, l'esigenza di approvare il suddetto programma per l'anno 2007;

DECRETA:

Art. 1

1. E' approvato l'allegato programma, che costituisce parte integrante del presente decreto, contenente l'indicazione degli interventi relativi alla tutela, ai beni ed alle attività culturali ed allo spettacolo per l'anno 2007 da finanziare con le risorse individuate, ai sensi dell'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'art. 1, comma 977, della legge 27



*Il Ministro
per i Beni e le Attività Culturali*

dicembre 2006, n. 296 e del citato decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 4 marzo 2008.

2. Conseguentemente alle quote dei limiti di impegno individuate con il citato decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 marzo 2008, gli interventi individuati possono essere finanziati per l'importo massimo di € 107.390.067,80.

3. Con apposita convenzione da stipularsi, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, tra la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo ARCUS s.p.a. ed i Ministeri per i beni e le attività culturali e delle infrastrutture sono disciplinati i criteri e le modalità per la realizzazione degli interventi indicati nel programma di cui al comma 1.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, **9 APR. 2008**

IL MINISTRO PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI

F.lli

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE

[Signature]

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Ufficio Centrale del Bilancio presso il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Visto e Registrato al N. 46

Roma Li. 22.04.08

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
CENTRALE DEL BILANCIO
Dott. Antonio Musella

Area 1 RESTAURI

Anno	Localizzazione	Nome progetto	Proponente/Aspirante	Finanziamento
2007	Abruzzo	Restauro Chiesa di S. Adolfo in Aielli Stazione	Diocesi/ Comune di Aielli (Aquila)	€ 400.000,00
2007	Campania	Restauro- consolidamento- edattamento "Palazzo Penne" NA	Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"	€ 1.500.000,00
2007	Campania	Mezzogiorno d'Italia il valore della memoria (Archivio Troncone e edificio)	Archivio fotografico Parisio-Soprintendenza Archivistica Campania	€ 300.000,00
2007	Campania	Progetto "Circuiti virtuosi"-Restauro beni culturali minori	Provincia di Napoli	€ 400.000,00
2007	Campania	Completamento Restauro della ex Chiesa di Santa Caterina da Siena ed attività di valorizzazione.	Associazione "Centro di Musica Antica Pietà de' Turchini"	€ 100.000,00
2007	Campania	Museo Diocesano	Arcivescovo metropolitano di Napoli	€ 650.000,00
2007	Campania	Teatro Sannazzaro- ristrutturazione e adeguamento	La.Ma.ing.	€ 700.000,00
2007	Emilia Romagna	Recupero dei teatri di Gualtieri, Luzzara e Reggiolo	Comune di Gualtieri	€ 1.000.000,00
2007	Emilia Romagna	Teatro Nuovo di Salsomaggiore	Comune di Salsomaggiore terme	€ 300.000,00
2007	Friuli Venezia Giulia	Piano strategico culturale della città di Aquileia	Costituenda fondazione-Regione Friuli Venezia Giulia	€ 1.500.000,00
2007	Lazio	Restauro "Palazzina Fumasoni Blond"	Parrocchia Santa Maria in Trastevere	€ 800.000,00
2007	Lazio	Allestimento del Museo dell'Abbazia di Montecassino	Abbazia di Montecassino	€ 1.000.000,00
2007	Lazio	Restauro chiesa San Francesco dei Cappuccini-Frascati	Convento dei Cappuccini- San Francesco dei Cappuccini Frascati	€ 1.000.000,00
2007	Lazio	Bioparco di Roma- Restauro Padiglioni	Fondazione Bioparco di Roma	€ 700.000,00
2007	Lazio	Restauro dipinti Museo Arma dei Carabinieri	Museo storico arma carabinieri	€ 20.000,00
2007	Lazio	Restauro Fontana Quattro fiumi	Fondazione Droghetti e ICR	€ 180.000,00
2007	Lazio	Ristrutturazione Basilica San Pancrazio Martire	Diocesi di Albano	€ 700.000,00
2007	Lazio	Restauro conservativo di Palazzo Leopardi	Comunità di S. Egidio ACAP onlus	€ 800.000,00
2007	Lazio	Villa Falconieri e Frascati	Mibac-Soprintendenza Beni architettonici e paesaggio Lazio	€ 400.000,00
2007	Liguria	Chiosco della musica	Comune di Rapallo	€ 200.000,00
2007	Lombardia	Recupero e valorizzazione Area archeologica Capitolium	Comune di Brescia	€ 1.500.000,00
2007	Lombardia	Villa Reale Monza- Corpo Centrale – Stanze di Rappresentanza – Opere di Completamento del Restauro	Comune di Monza	€ 800.000,00
2007	Lombardia	Villa Necchi	FAI	€ 2.200.000,00
2007	Marche	Museo diocesano "Albani"- ampliamento e riqualificazione funzionale	Arcidiocesi di Urbino	€ 400.000,00
2007	Marche	Polo culturale di eccellenza di Palazzo Berardi	Comune di Cagli	€ 350.000,00
2007	Piemonte	Riqualificazione complesso monumentale della Rocca di Costiglione d'Asti	Associazione Premio Grinzane Cavour	€ 500.000,00
2007	Puglia	Restauro Parrocchia San Giovanni Elemosiniere	Parrocchia di San Giovanni Elemosiniere (Morciano di Leuca Lecca)	€ 400.000,00
2007	Umbria	Restauro Rocca di Sant'Apollinare	Fondazione per l'istruzione agraria	€ 1.000.000,00
2007	Veneto	Chiesa degli Zoccoli	Comune di Este	€ 500.000,00
2007	Veneto	Museo Giosina di Bergantino (palazzo Strozzi)	Comune di Bergantino-Rovigo	€ 500.000,00
Proseguimenti/ Rifinanziamenti				
2007	Campania	Palazzo Caracci	Padri Gesuiti	€ 300.000,00
2007	Campania	San Lorenzo Maggiore "Biblioteca Landolfo Caracciolo"	Istituto Politecnico	€ 400.000,00
2007	Campania	Basilica di Pompei II lotto	Basilica di Pompei	€ 1.000.000,00
2007	Lombardia	Fondazione Pier Lombardo – Risanamento e recupero conservativo, nonché adeguamento tecnologico del Teatro Franco Parenti.	Fondazione Pier Lombardo - Milano	€ 2.000.000,00
2007	Lombardia	Museo del Design	Fondazione la Triennale	€ 300.000,00
2007	Marche	Colombarone scavi archeologici	Comune di Pesaro	€ 400.000,00
2007	Calabria	Sibari- Cantiere Casa Bianca- IV lotto	Scuola Archeologica Italiana di Atene	€ 400.000,00
2007	Campania	Teatro "Bellini" di Napoli – interventi di restauro e manutenzione	Comune di Napoli	€ 1.000.000,00
2008	Abruzzo	Tandem - Il parco delle arti	Associazione Teatrozeta	€ 400.000,00
2008	Campania	Restauro Santuario Addolorata	Missionari dei Sacri Cuori (Beato Gaetano Errico)	€ 185.000,00
2008	Campania	Villa delle ginestre	Ente per la Villa Vesuviana	€ 1.000.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2008	Campania	Museo Storico	Teatro San Carlo	€ 480.000,00
2008	Lazio	Restauro del chiostro dei Santi Quattro Coronati a Roma	Basilica dei Santi Quattro Coronati a Roma (Monache Agostiniane?)	€ 300.000,00
2008	Lazio	Strutture tecniche di supporto e innovazione tecnologica	Auditorium Conciliazione	€ 400.000,00
2008	Lazio	Consolidamento strutturale e restauro Chiesa S. Francesco di Paola	Ordine dei padri minori di S. Francesco di Paola	€ 300.000,00
2008	Lazio	Complesso monumentale ex convento delle Benedettine	Pontificio Istituto Maestre Pie Filippine	€ 400.000,00
2008	Lazio	Consolidamento strutturale e restauro Basilica S. Andrea delle Fratte Roma	Basilica Parrocchiale S. Andrea delle Fratte	€ 700.000,00
2008	Lazio	Recupero complesso monumentale Sant'Agnese	Casa di Sant'Agnese dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi	€ 250.000,00
2008	Lazio	Biblioteca di danza - Recupero edificio Castello dei Cesari	Fondazione dell'Accademia nazionale di danza	€ 200.000,00
2008	Marche	Polo musicale di Pesaro	Arcidiocesi di Pesaro	€ 600.000,00
2008	Piemonte	Città e Cattedrelli	Fondazione CRT	€ 6.700.000,00

TOTALE AREA 1

€ 38.315.000,00

Area 2 PAESAGGIO

Anno	Localizzazione	Nome progetto	Proponente/destinatario	Finanziamento
2007	Toscana	Modelli di analisi e intervento Val D'Orcia	Grossello	€ 880.000,00
2007	Toscana	Bacino valle del Serchio-Le Rocche	Comunità montane Valle del Serchio e Garfagnana	€ 3.000.000,00
2007	Lazio	Vulci	Mastarna S.p.A.	€ 1.088.000,00
2008	Liguria	Intervento recupero paesistico isola Palmaria	Regione Liguria	€ 200.000,00
TOTALE AREA 2				€ 5.168.000,00

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

AREA 3 SPETTACOLO				
Anno	Localizzazione	Nome progetto	Rapportante/destinatario	Finanziamento
2007	Campania	Progetto Quattro secoli di grande musica	Associazione Scarlatti	€ 100.000,00
2007	Campania	Sistema informativo archeologico	Seconda Università di Napoli- Dip componenti naturali territorio	€ 102.000,00
2007	Emilia Romagna	Reggio Emilia Contemporanea- Fido	Fondazione "I Teatri"	€ 500.000,00
2007	Emilia Romagna	Opera Web Television	Fondazione Teatro comunale Bologna	€ 700.000,00
2007	Emilia Romagna	Ravenna Festival	Fondazione Ravenna Festival	€ 600.000,00
2007	Emilia Romagna	Sistema informativo archeologico	Università di Bologna	€ 100.000,00
2007	Italia	Progetto sale cinematografiche Schermi di qualità	AGIS	€ 3.500.000,00
2007	Lazio	Nuovi poli culturali	Fondazione RomaEuropa	€ 500.000,00
2007	Lazio	Attività 2008 (Scuderie Quirinale, Casina Cinema, Casa Jazz, Palazzo Esposizioni)	Azienda Speciale Palaexpo	€ 1.000.000,00
2007	Lazio	Sistema informativo archeologico	Università La Sapienza- Facoltà Scienze umanistiche	€ 120.000,00
2007	Puglia	Sistema informativo archeologico	Università del Salento- Lecce	€ 115.000,00
2007	Sicilia	O'Scià	Fondazione O'Scià	€ 100.000,00
2007	Toscana	Aperto per restauro -fase 2	Palomar- Soprintendenza Siena	€ 25.000,00
2007	Toscana	Sistema informativo territoriale archeologico	Università di Siena	€ 120.000,00
2007	Veneto	Biennale di Venezia-64. mostra intern. Cinema- Progetto comunicazione e tecnologie a supporto	Fondazione La Biennale di Venezia	€ 2.000.000,00
2007	Veneto	Mostra "Tiziano l'ultimo atto"	Amministrazione provinciale di Belluno	€ 200.000,00
2007	Veneto	Sistema informativo territoriale geoarcheologico	Università di Padova	€ 124.000,00
2007	Lazio	I Percorsi del Giglio- Turismo culturale tra letteratura ed arte	Società Dante Alighieri	€ 200.000,00
2007	Emilia Romagna	Orchestra Cherubini	Fondazione Orchestra Giovanile "Luigi Cherubini"	€ 500.000,00
2008	Basilicata	Il grande spettacolo dell'acqua	Fondazione insieme per..	€ 672.000,00
2008	Campania	Eruzione	Associazione culturale Sabu	€ 50.000,00
2008	Campania	Prospettive interreligiose e culturali	Celear- Seconda Università Napoli	€ 300.000,00
2008	Campania	Napoli millenaria	Associazione Palatina	€ 200.000,00
2008	Campania	Itinerarium	Opera nazionale insieme per la solidarietà (ONIS)	€ 100.000,00
2008	Italia-Estero	Polvere di Bagdad	Associazione Compagnia Italiana	€ 300.000,00
2008	Italia	Israele 60	Associazione Israele 60	€ 300.000,00
2008	Lazio	La Divina Commedia	Nova Ars	€ 250.000,00
2008	Lazio	Mostra Giotto	Comunicare organizzando srl	€ 500.000,00
2008	Lazio	Mostra Luciano Pavarotti	Oltre il duemila	€ 500.000,00
2008	Lazio	Ampliamento tecnologico "Piccolo Lirico Teatro Flaminio"	Associazione Thalleia	€ 150.000,00
2008	Lazio	Giornata mondiale per la diversità culturale 2008	AIDC	€ 120.000,00
2008	Lazio	Cineconcerto-l'orchestra di piazza Vittorio	Associazione culturale apollo undici	€ 600.000,00
2008	Lazio	San Francesco: cultura e spiritualità del Santo patrono d'Italia	Minoritica Provincia Romana dei SS. Apostoli Pietro e Paolo	€ 100.000,00
2008	Lazio	La settimana della musica	Sudovest produzioni srl	€ 100.000,00
2008	Lazio	80 anni del Teatro dell'Opera di Roma	Fondazione Teatro dell'Opera di Roma	€ 800.000,00
2008	Lazio	..e continua a volare	Modo Comunicazione srl	€ 400.000,00
2008	Lazio	Equilibrio	Musica per Roma	€ 800.000,00
2008	Lazio	Rassegna Internazionale di musica e danza	Ambra Jovinelli	€ 294.000,00
2008	Lazio	Festa del Cinema	Fondazione Festa del Cinema	€ 400.000,00
2008	Lombardia	Grandi Interpreti- Carla Fracci	Fondazione Teatro Carlo Taroni	€ 200.000,00
2008	Umbria	Todi arte festival	Comune di Todi	€ 300.000,00
	Italia	Opera oggi	Operataggi srl	€ 200.000,00
TOTALE				€ 18.042.000,00

 <i>Il Ministro</i> <i>Beni e le Attività Culturali</i> Di concerto con <i>Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti</i>	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Ufficio di controllo del Bilancio presso il Ministro per i Beni e le Attività Culturali 28 SET. 2008 15088 02-10-08 14 OTT. 2008 2155	CORTE DEI CONTI UFFICIO DI CONTROLLO PREVENTIVO SUI MINISTRI DEI SERVIZI ALLA PERSONA E BENI CULTURALI 12 NOV. 2008 NOV Reg. 6 44
--	--	---

VISTO l'art. 10 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'art. 2 della Legge 16 ottobre 2003, n. 291;

VISTO l'art. 60, comma 4, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 maggio 2004, n. 128, che prevede che con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, è approvato il programma degli interventi, che può ricomprendere anche interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, da finanziare con le risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo 3;

VISTO l'art. 3, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, che prevede, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un'ulteriore riserva del due per cento a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla Legge 21 dicembre 2001, n. 443, da destinare a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attività culturali e dello spettacolo;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture, del 7 luglio 2004, con il quale è stato approvato il programma degli interventi per l'anno 2004;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture, del 20 luglio 2005, con il quale è stato approvato il programma degli interventi per gli anni 2005 e 2006;

VISTO il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture, del 16 marzo 2007, con il quale è stata approvata la rimodulazione del programma degli interventi per l'anno 2007;

CONSIDERATO che la Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS spa è individuata dal comma 3 del citato articolo 3 del decreto legge n. 72 del 2004, quale soggetto incaricato di realizzare i suddetti programmi di interventi;

VISTA la nota prot. n. 1031 del 4 settembre 2008 del Direttore Generale di Arcus relativa alla ricognizione delle risorse disponibili e preso atto dell'impossibilità di utilizzo immediato delle stesse nel rispetto dei criteri di efficacia ed efficienza amministrativa;



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

II

PRESO ATTO che detta ricognizione ha evidenziato risorse disponibili derivanti da tre tipologie di fondi:

- Risorse derivanti dal recupero di somme relative a progetti - a suo tempo individuati nei Decreti Interministeriali di indirizzo - che non hanno avuto buon fine, per € **3.520.000,00**;
- Risorse derivanti da progetti c.d. "strategici" di Arcus, la cui prosecuzione risulta almeno temporaneamente sospesa, per € **3.604.100,00**;
- Risorse non tratte e non utilizzate, derivanti da variazioni delle condizioni inerenti i mutui contratti per € **794.694,34**;

ATTESO che le risorse rese nuovamente disponibili ammontano complessivamente ad € **7.918.794,34**;

CONSIDERATA pertanto la necessità di riutilizzare le predette risorse, attraverso la loro riprogrammazione, tenuto conto di sopravvenute esigenze relative a nuovi ed improcrastinabili interventi;

DECRETA:

Art.1

1. E' approvata la revoca delle risorse disponibili giacenti presso Arcus S.p.A., per un importo complessivo pari ad € **7.918.794,34** e la loro riprogrammazione così come riepilogato nelle seguenti tabelle;

PROSPETTO RISORSE DISPONIBILI		
Anno finanziario	PROGETTO	ECONOMIE
2004	PROGETTO MERCHANDISING	1.487.100,00
2004	PROGETTO SICUREZZA	552.000,00
2004	SOMME RESIDUALI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.183,37
2004	PROGETTO BACINI CULTURALI - progetto stretto di messina	170.000,00
2005	ORCHESTRA CANTELLI	300.000,00
2005	SOMME RESIDUALI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	17.000,00
2006	RISORSE DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO DAL VIVO	220.000,00
2006	PROGETTO DISABILI	1.000.000,00
2006	SOMME RESIDUALI MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI	760.510,97

2007	MUSICA SEMPRE - FONDAZIONE ORCHESTRA VERDI	500.000,00
2007	SCULTURE NELLE PIAZZE DI CENTO PICCOLI COMUNI	300.000,00
2007	DISTRETTO CULTURALE DI CASERTA - INTERVENTI DI RESTAURO DEL PAESAGGIO	600.000,00
2007	GALLOTTA PRODUCTIONS SRL - SPETTACOLO ENNIO MORRICONE	400.000,00
2007	FONDAZIONE FABRIZIO DE ANDRE' -RESTAURO LOCALI DELLA FONDAZIONE	600.000,00
2007	COMUNE DI MONTE ARGENTARIO L'ARGENTARIO DALLLO STATO DEI PRESIDI ALL'EUROPA - STORIA, CULTURA E TERRITORIO	100.000,00
2007	COMUNE DI VERONA-PROGETTO URBAN 2007	100.000,00
2007	FONDAZIONE PISTOLETTO ONLUS-ATTIVAZIONE CAMPUS ARTE E SOCIETA'	400.000,00
2007	ARCUS SPA - FONDO INTERVENTI DI RIPRISTINO E RESTAURO DEL PAESAGGIO	415.000,00
TOTALE		7.918.794,34

RIPROGRAMMAZIONE RISORSE	
PROGETTO	AUMENTO
PROGETTO MAGGIO MUSICALE	2.000.000,00
PROGETTO CINEMATOGRAFICO "SAN PIO"	200.000,00
PROGETTO PICASSO - VITTORIANO	300.000,00
PROGETTO FESTIVAL DI SPOLETO	300.000,00
PROGETTO FESTIVAL PUCCINI	1.400.000,00
PROGETTO FESTIVAL VERDIANO REGIO DI PARMA	3.000.000,00
PROGETTO ETI PER IL CILE E PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI	718.794,34
TOTALE	7.918.794,34

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 24 SET. 2008

IL MINISTRO
per i beni e le attività culturali

IL MINISTRO
delle infrastrutture e dei trasporti

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 settembre 2008, n. 182.

Disciplina dei criteri e delle modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire una società per azioni denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;

Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali e che con regolamento del Ministero per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi

dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.

2. I criteri e le modalità di cui al comma 1 si applicano altresì agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.

Art. 2.

Individuazione degli stanziamenti

1. Entro il 31 gennaio di ciascun anno:

a) il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli stanziamenti previsti per le infrastrutture per i quali va calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, individua, con proprio decreto, gli ulteriori stanziamenti previsti per infrastrutture iscritti in stati di previsione diversi da quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

quali va parimenti calcolata l'aliquota del tre per cento da destinare a interventi a favore dei beni e delle attività culturali, ai sensi del predetto articolo 60, comma 4.

2. Le risorse di cui al comma 1, sono destinate alla realizzazione degli interventi inclusi nel programma approvato con il decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 3.

Programma degli interventi

1. Gli interventi ammessi al finanziamento sono inclusi in un apposito programma annuale, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, all'esito del procedimento di cui all'articolo 4.

2. Ai fini della predisposizione del programma di interventi annuale di cui al comma 1, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con atto di indirizzo del Ministro per i beni e le attività culturali e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono indicati gli obiettivi di prioritario interesse ed i criteri per la selezione degli interventi nell'ambito delle seguenti finalità:

a) promuovere interventi di sostegno e riqualificazione del patrimonio culturale statale, non statale e religioso, attraverso azioni od interventi in relazione all'incidenza delle infrastrutture esistenti nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili;

b) assicurare interventi di ripristino e tutela paesaggistica finalizzati alla salvaguardia e conservazione degli aspetti e caratteri peculiari del paesaggio, così come individuati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, anche in relazione alle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione di infrastrutture nel contesto di riferimento, in misura non inferiore al trenta per cento delle risorse disponibili;

c) promuovere altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, in misura non superiore al venti per cento delle risorse disponibili;

d) assicurare idonee forme di compartecipazione di altri soggetti pubblici o privati per l'integrazione delle risorse finanziarie necessarie.

Art. 4.

Predisposizione delle proposte

1. Al fine della predisposizione del programma di cui all'articolo 3, entro il 30 aprile di ciascun anno, la Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali, acquisite le proposte dalle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, la compe-

tente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le altre Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le persone giuridiche pubbliche e private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, trasmettono le proposte di interventi di rispettiva competenza ad Arcus S.p.a. che provvede agli adempimenti di cui al comma 4.

2. Ai fini della valutazione della proposta per la selezione degli interventi da ammettere al finanziamento, il soggetto proponente allega la relativa documentazione istruttoria consistente in una puntuale relazione per ciascun intervento proposto ed in uno schema riepilogativo complessivo. La predetta documentazione dà conto delle caratteristiche di ciascuna proposta e della coerenza con le finalità indicate nell'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2, in modo da consentire di evidenziare per ciascuna proposta gli elementi di concreta fattibilità tecnica ed economica, sulla base di costi previamente documentati e congruamente definiti, ed i risultati attesi. Dalla predetta documentazione deve emergere, altresì, ogni eventuale possibile integrazione o connessione con proposte già presentate o interventi in corso di realizzazione.

3. La documentazione istruttoria, relativa alle proposte inoltrate e pervenute alla società Arcus S.p.a., è redatta utilizzando modelli informatici sulla base di una scheda resa accessibile sul sito internet di Arcus S.p.a. e su quello del Ministero per i beni e le attività culturali.

4. Al fine di assicurare la omogenea verificabilità delle proposte e garantire l'organica armonizzazione delle stesse, anche evitando possibili duplicazioni o sovrapposizioni di interventi, Arcus S.p.a. provvede alla raccolta di tutte le proposte presentate ed alla relativa istruttoria, per il profilo finanziario, tecnico-economico ed organizzativo, da ultimare e trasmettere entro il 31 maggio alle Direzioni generali di cui al comma 5 al fine delle valutazioni di competenza per la selezione degli interventi.

5. La Direzione generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure del Ministero per i beni e le attività culturali e la competente Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvedono alla motivata selezione degli interventi nel rispetto degli obiettivi e dei criteri fissati con l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno, con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, viene approvato il programma contenente l'elenco di interventi finanziabili. Il programma è annualmente aggiornato, tenuto conto della durata pluriennale degli interventi inclusi.

6. Limitatamente al programma degli interventi per l'anno 2008 ed agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, le scadenze di cui all'articolo 3, comma 2, ed al comma 1 del presente articolo sono fissate al

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

30 novembre 2008, le scadenze di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo sono fissate, rispettivamente, al 15 dicembre ed al 31 dicembre 2008.

Art. 5.

Accesso agli atti e trasparenza

1. Le proposte raccolte da Arcus S.p.a. sono consultabili da parte dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, nei termini e con le modalità definiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Resta salva la tutela dei diritti di proprietà intellettuale e delle esigenze di riservatezza di interessi commerciali o industriali dei soggetti presentatori.

2. Le proposte ed i relativi atti istruttori sono resi consultabili sul sito internet della società Arcus S.p.a. dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto interministeriale di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Sul sito internet di Arcus S.p.a. sono resi disponibili:

a) la scheda, corredata di ogni utile nota esplicativa, per la presentazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, delle proposte da parte dei soggetti interessati; la scheda è articolata in più sezioni a seconda della tipologia di iniziativa;

b) il presente regolamento ed eventuali modifiche, integrazioni, note esplicative o interpretative, nonché altri atti comunque rilevanti;

c) l'atto di indirizzo di cui all'articolo 3, comma 2;

d) l'indicazione delle somme rese disponibili ai sensi dell'articolo 2 ovvero comunque rivenienti dalle annualità pregresse;

e) l'illustrazione delle modalità istruttorie compresa l'indicazione dei tempi prescritti, il nominativo del responsabile delle istruttorie e del funzionario incaricato di fornire chiarimenti ed informazioni;

f) il repertorio, periodicamente aggiornato, di tutte le proposte presentate nei precedenti diciotto mesi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, recante l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la denominazione della proposta, l'importo totale dell'iniziativa e quello richiesto per il finanziamento, l'eventuale finanziamento già intervenuto;

g) lo stato di avanzamento di tutti gli interventi già finanziati.

Art. 6.

Modalità per la realizzazione degli interventi

1. Per conseguire obiettivi di maggiore economicità, efficienza ed efficacia del processo realizzativo degli interventi inclusi nel programma annuale di cui all'articolo 3, comma 1, possono essere affidati alla società Arcus S.p.a. i compiti e le attività necessari perché essa assicuri, in conformità con gli scopi statutari, il sostegno, la promozione, nonché l'assistenza tecnica e finan-

ziaria relativi alle diverse proposte ed iniziative ammesse al finanziamento, ferme restando le competenze delle Amministrazioni pubbliche in materia di progettazione ed esecuzione di opere, lavori pubblici, tutela, manutenzione e restauro di beni culturali.

2. Nello svolgimento dei compiti e delle attività di cui al comma 1, Arcus S.p.a. provvede in particolare a:

a) segnalare tempestivamente eventuali disfunzioni, impedimenti, ostacoli o ritardi nell'attuazione degli interventi, nonché quegli interventi per i quali fossero venuti meno i requisiti di attualità o le condizioni di fattibilità, per l'assunzione delle opportune iniziative correttive di riprogrammazione o di rimodulazione degli interventi. Analogamente dovrà procedere qualora l'attività di competenza abbia raggiunto i suoi scopi;

b) assicurare un continuo flusso di dati informativi verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero per i beni e le attività culturali, anche al fine della valutazione delle modalità di impiego dei finanziamenti pubblici, nonché degli obiettivi conseguiti con gli interventi realizzati;

c) adottare tutte le misure più appropriate per conseguire la maggiore riduzione dei tempi e dei costi nell'esecuzione delle proprie attività;

d) consentire ed agevolare il concreto espletamento delle verifiche disposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero per i beni e le attività culturali nell'esercizio dei poteri di cui al comma 3, nonché conformarsi alle prescrizioni eventualmente date all'esito dell'esercizio di tali poteri;

e) fornire gratuitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali la collaborazione e la documentazione necessarie per l'espletamento delle attività di vigilanza e per le eventuali verifiche di cantiere.

3. La società Arcus S.p.a. assicura, riferendo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero per i beni e le attività culturali sui risultati dei riscontri eseguiti, il controllo e il monitoraggio costante sullo stato di realizzazione degli interventi ammessi al finanziamento al fine di verificare l'esatto adempimento delle condizioni e degli obblighi richiesti.

Art. 7.

Disposizioni finanziarie

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dal presente regolamento, Arcus S.p.a. può chiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l'avvio del procedimento di cui all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall'articolo 1, comma 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volto a disporre l'utilizzo mediante attualizzazione dei contributi pluriennali individuati ai sensi dell'articolo 2. Il Ministero per i beni e le attività culturali

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

attiva la relativa procedura in conformità con quanto stabilito dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

2. Arcus S.p.a. è autorizzata, ottenuta la concessione al termine della procedura di cui al comma 1, a contrarre mutui e ad effettuare operazioni finanziarie a valere sui contributi pluriennali, secondo le modalità stabilite dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo esperimento di gara per l'individuazione dell'istituto finanziatore.

3. Al pagamento dei lavori relativi agli interventi previsti dal programma di cui all'articolo 3 provvede Arcus S.p.a. a seguito dell'emissione da parte del soggetto aggiudicatario delle certificazioni di legge.

Art. 8.

Controllo e vigilanza

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i beni e le attività culturali esercitano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte dalla Arcus S.p.a. ai sensi del presente regolamento.

Art. 9.

Relazione al Parlamento

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta annualmente al Parlamento una relazione sugli interventi realizzati mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie per gli stessi appositamente assegnate, secondo i criteri e le modalità di cui al presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 24 settembre 2008

*Il Ministro per i beni
e le attività culturali*
BONDI

*Il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti*
MATTIOLI

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2008
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona
e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 10

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, è il seguente:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità subordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, è il seguente:

«Art. 41 (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*). — 1. È istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilità.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonché del Dipartimento per le aree urbane istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

«Art. 42 (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79».

«Art. 43 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in Dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali definite dal precedente articolo.

2. Il Ministero si articola in un numero non superiore a 16 direzioni generali e in uffici di funzioni dirigenziali di livello generale, alla cui individuazione e organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4, nei limiti di posti di funzione individuati dalla pianta organica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 177. La dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 177 del 2001 è ridotta di due unità.

2-bis. Il Ministero si avvale delle Capitanerie di porto, alle quali non si applica il disposto dell'art. 11.

2-ter. Sono istituiti a livello sovraregionale non più di dieci Servizi integrati infrastrutture e trasporti, di seguito denominati S.I.I.T., quali organi decentrati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ogni S.I.I.T. è articolato in due settori relativi, rispettivamente, all'area infrastrutture e all'area trasporti, a ciascuno dei quali è preposto un dirigente generale, nominato ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Al S.I.I.T. competente per le regioni Lazio e Abruzzo è preposto un dirigente generale nominato ai sensi dell'art. 19, comma 3, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. I S.I.I.T. svolgono funzioni di carattere tecnico, amministrativo, operativo e gestionale nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 41 e 42, comprese le corrispondenti attività di servizio.

2-quater. I S.I.I.T. possono promuovere e fornire, su base convenzionale, servizi di contenuto tecnico operativo e gestionale alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali e locali anche ad ordinamento autonomo, nonché ai soggetti di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni, nel rispetto delle funzioni e dei compiti ad essi spettanti.

2-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, si provvede alla struttura organizzativa e funzionale dei S.I.I.T. e alla loro articolazione territoriale, secondo il criterio dell'efficiente dimensionamento delle strutture e dei corrispondenti bacini di utenza, utilizzando prioritariamente il personale assegnato agli altri uffici, anche al fine di incrementare la qualità delle funzioni e delle attività rese nei confronti dei singoli, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni appartenenti agli enti territoriali.

2-sexies. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2-quinquies sono soppresse le strutture periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione e del Ministero dei lavori pubblici.

2-septies. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni:

a) alla riorganizzazione del Ministero;

b) al riordinamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale organo di consulenza obbligatoria del Governo e organo di consulenza facoltativa per le regioni e gli altri enti pubblici competenti in materia di lavori pubblici».

«Art. 52 (*Attribuzioni*). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli arti-

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

coli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

«Art. 53 (Aree funzionali). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo».

«Art. 54 (Ordinamento). — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonché in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero.

2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4.»

— Il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», pubblicata nel supplemento ordinario n. 300 alla *Gazzetta Ufficiale* 28 dicembre 2007, è il seguente:

«376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, Vice Ministri e Sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni».

— Il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 maggio 2008, n. 114; la legge di conversione 14 luglio 2008, n. 121, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 2008, n. 164.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296», è pubblicato nel supplemento ordinario n. 291 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 2007.

— Il testo dell'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante «Disposizioni sui beni culturali», pubblicato nel supplemento ordinario n. 243 alla *Gazzetta Ufficiale* 17 ottobre 1997, come sostituito dall'art. 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, è il seguente:

«Art. 10 (Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.) — 1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni, denominata «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a.», di seguito denominata «Società», con sede in Roma, avente ad oggetto la promozione e il sostegno finanziario, tecnico-economico e organizzativo di progetti e altre iniziative di investimento per la realizzazione di interventi di restauro e recupero dei beni culturali e di altri interventi a favore delle attività culturali e dello spettacolo, nel rispetto delle funzioni costituzionali delle regioni e degli enti locali.

2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione della Società sono esenti da imposte e tasse.

3. Il capitale sociale è di 8.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili. Al capitale sociale della Società possono partecipare altresì le regioni, gli enti locali e altri soggetti pubblici e privati, tramite acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 60 per cento del capitale sociale sottoscritto dallo Stato.

4. Per le funzioni di cui al comma 1, la Società può contrarre mutui a valere nell'ambito delle risorse da individuare ai sensi dell'art. 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti delle quote già preordinate come limiti di impegno, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento richiamato dal medesimo comma, che dovrà in ogni caso tenere conto degli interventi di competenza della Società medesima.

5. Per la conservazione e la tutela del patrimonio urbanistico, architettonico e artistico barocco delle città di Gallipoli, Galatina, Nardò, Copertino, Casarano e Maglie, la provincia di Lecce delibera le proposte di intervento in accordo con le competenti soprintendenze, sentita la commissione regionale per i beni e le attività culturali di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Sulla base di tali proposte e nel limite massimo complessivo di 7.740.000 euro, la Società provvede all'attivazione degli interventi nell'ambito della propria attività istituzionale e avvalendosi delle risorse di cui al comma 4.

6. Il consiglio di amministrazione della Società è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentito le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

7. Il collegio sindacale della Società, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dalla Società.

9. All'onere di cui al comma 3, pari a 8.000.000 di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

10. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria della Società ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18-11-2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Serie generale - n. 270

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

— Il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2002, n. 305, è il seguente:

«Art. 60 (*Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo*). — 1. Gli stanziamenti del fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge nonché le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente agli interventi territorializzati rivolti alle aree sottoutilizzate e segnatamente alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e alle disponibilità assegnate agli strumenti di programmazione negoziata, in fase di regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di cui sopra e ricadenti nelle aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della presente legge, è effettuata in relazione rispettivamente allo stato di attuazione degli interventi finanziati, alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure di incentivazione e alla finalità di accelerazione della spesa in conto capitale. Per assicurare l'accelerazione della spesa le amministrazioni centrali e le regioni presentano al CIPE, sulla base delle disponibilità finanziarie che emergono ai sensi del comma 2, gli interventi candidati, indicando per ciascuno di essi i risultati economico-sociali attesi e il cronoprogramma delle attività e di spesa. Gli interventi finanziabili sono attuati nell'ambito e secondo le procedure previste dagli Accordi di programma quadro. Gli interventi di accelerazione da realizzare nel 2004 riguarderanno prioritariamente i settori sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.

2. Il CIPE informa semestralmente il Parlamento delle operazioni effettuate in base al comma 1. A tal fine i soggetti gestori delle diverse forme di intervento, con la medesima cadenza, comunicano al CIPE i dati sugli interventi effettuati, includenti quelli sulla relativa localizzazione, e sullo stato complessivo di impiego delle risorse assegnate.

3. Presso il Ministero delle attività produttive è istituito un apposito fondo in cui confluiscono le risorse del fondo unico per gli incentivi alle imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con riferimento alle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, le disponibilità assegnate alla programmazione negoziata per patti territoriali, contratti d'area e contratti di programma, nonché le risorse che gli siano allocate in attuazione del comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale degli interventi citati, nonché quelle di cui al comma 6 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli oneri relativi al funzionamento dell'Istituto per la promozione industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della legge 5 marzo 2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le attività di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni di spesa di cui al fondo istituito dal presente comma, gravano su detto fondo. A tal fine provvede, con proprio decreto, il Ministro delle attività produttive.

4. Il 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture è destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali. Con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalità per l'utilizzo e la destinazione della quota percentuale di cui al precedente periodo.

5. Ai fini del riequilibrio socio-economico e del completamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese, nell'ambito del programma di infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, può essere previsto il rifinanziamento degli interventi di cui all'art. 145, comma 21, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

6. Per le attività iniziate entro il 31 dicembre 2002 relative alle istruttorie dei patti territoriali o dei contratti d'area, nonché per quelle di assistenza tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a corrispondere i compensi previsti dalle convenzioni a suo tempo stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle somme disponibili in relazione a quanto previsto dalle Del.CIPE 17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001, n. 123, pubblicate rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il Ministero delle attività produttive è altresì autorizzato, aggiornando le condizioni operative per gli importi previsti dalle convenzioni, a stipulare con gli stessi soggetti contratti a trattativa privata per il completamento delle attività previste dalle stesse convenzioni».

— Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 2004, n. 45.

Nota agli articoli 1 e 2:

— Per il testo dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137» si veda nelle note alle premesse.

— Per l'art. 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

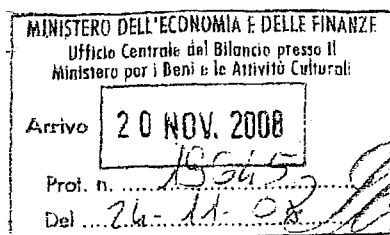
— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

Nota all'art. 7:

— Il testo del comma 177-bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2003, n. 299, introdotto dall'art. 1, comma 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è il seguente:

«177-bis. In sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilità del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare».

08G0205



per i Beni e le Attività Culturali
**di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti**

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 2003, n. 291, che, al comma 1, autorizza il Ministro per i beni e le attività culturali a costituire, con atto unilaterale, una società per azioni denominata "Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo" - ARCUS Spa;

VISTO, in particolare, l'articolo 10, comma 6, della citata legge n. 352 del 1997 e successive modificazioni, il quale stabilisce che "il consiglio di amministrazione della società ARCUS Spa è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tre dei componenti del consiglio sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica";

VISTO l'art. 14 dello Statuto della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus Spa;

VISTE le proprie note n. 18606 del 9 ottobre 2008 e n. 18604 del 9 ottobre 2008, con le quali sono stati chiesti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, rispettivamente, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in ordine alla nomina del prof. Salvatore Italia a Presidente della ARCUS Spa;

CONSIDERATO che le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati hanno espresso il proprio parere positivo in merito alla suddetta nomina;

VISTA la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, pervenuta con nota n. 19712 del 26 settembre 2008 e rettificata dalla successiva nota n. 20434 del 2 ottobre 2008, per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione nelle persone dell'avvocato Marcello Franco, On.le dott. Giacomo De Ghislanzoni Cardoli e dott. Mario Belfiore;

VISTA la proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pervenuta con nota n. 14885 del 2 ottobre 2008 e rettificata dalla successiva nota n. 16685 del 17 ottobre 2008, che propone per la nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione le persone dell'avvocato Paolo Dalla Vecchia e dell'arch. Sergio Colombo;

RITENUTO di designare, quale ulteriore membro del Consiglio di amministrazione il dott. Mauro Mainardi;

RITENUTO, pertanto, di procedere alla nomina del Consiglio di amministrazione della stessa Società e, contestualmente, alla nomina del presidente, designato nella persona del prof. Salvatore Italia;

VISTI i *curricula vitae* dei componenti del costituendo organo societario;

DECRETA:



Il Ministro per i Beni e le Attività Culturali

Art. 1

1. E' nominato il Consiglio di amministrazione della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa, con la seguente composizione:

- 1) prof. Salvatore Italia;
- 2) dott. Mauro Mainardi;
- 3) avvocato Paolo Dalla Vecchia;
- 4) arch. Sergio Colombo;
- 5) dott. Mario Belfiore;
- 6) avvocato Marcello Franco;
- 7) On.le dott. Giacomo De Ghislanzoni Cardoli.

2. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni dalla data del presente decreto e possono essere confermati.

Art. 2:

Il prof. Salvatore Italia è nominato presidente della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS Spa.

Roma, 18 NOV. 2008

IL MINISTRO
PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE
DIREZIONE GENERALE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

28.11.08

28.11.08

IL DIRETTORE

IL DIRETTORE

IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI